



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Se la segnaletica stradale è irregolare, la multa è legittima?

Autore: Redazione | 18/11/2013



Nonostante il cartello non sia a norma di legge e il Comune non abbia adempiuto alle disposizioni del codice della strada per l'installazione del segnale, l'automobilista non è esonerato dal rispetto del limite di velocità.

Anche i cartelli stradali con i divieti e gli obblighi per gli automobilisti, così come la loro installazione, devono rispettare delle regole. Tali regole sono fissate dal codice della strada **[1]** (tra di esse, per esempio, il divieto di segnali non omologati,

fabbricati da ditte non autorizzate, o ancora le regole sulle distanze e i materiali).

Tempo fa, la trasmissione **Striscia la Notizia** aveva evidenziato come gran parte della segnaletica verticale, presente ai margini delle nostre vie cittadine, sia priva delle indicazioni prescritte dalla legge: così, per esempio, gli estremi del provvedimento del Comune che autorizza l'apposizione del cartello stesso.

E così, anche i cartelli indicanti i **limiti di velocità** oppure i **divieti di sosta**, se privi di tali indicazioni sulla parte posteriore, sarebbero illegittimi. Secondo gli autori della trasmissione televisiva, il vizio del cartello si estenderebbe anche alla sanzione: in definitiva, le multe effettuate su tratti di strada dove la segnaletica non è a norma di legge sarebbero **nulle**.

Sulla questione è intervenuta venerdì scorso la Cassazione con due identiche sentenze **[2]**, prendendo una posizione diametralmente opposta. Secondo la Suprema Corte, il mancato rispetto, da parte del Comune, delle norme sull'installazione dei cartelli stradali non determina l'illegittimità del segnale medesimo e, quindi, non esime l'automobilista dall'obbligo di rispettare la prescrizione espressa dal cartello.

Ciò perché - si legge nella sentenza - la legge non specifica, in modo espresso, le **conseguenze** che deriverebbero dal mancato rispetto, da parte della pubblica amministrazione, delle norme sull'installazione dei segnali stradali.

Di conseguenza, l'irregolarità della segnaletica (perché, per esempio, non indica, sul retro, gli estremi dell'ordinanza comunale di apposizione del segnale stesso) non rende la stessa illegittima. E, tantomeno, la multa diventa annullabile. L'automobilista non può, quindi, impugnare la sanzione amministrativa.

Ovviamente, nel caso di ricorso da parte del conducente, l'amministrazione deve essere pronta a depositare l'originale di tale provvedimento di autorizzazione all'apposizione della segnaletica. Il fatto che esso non sia riportato sul retro del

segnale non vuol infatti dire che non debba invece esistere ed essere mostrato al cittadino, qualora ne chieda l'esibizione.

Note

[1] Art. 45 cod. str. **[2]** Cass. sent. n. 25769 del 15.11.13. Cfr. anche ordinanza n. 25771 sempre del 15.11.2013.